

convenuto di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentito il ricorrente nel caso di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 2.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo di domicilio dell'istante che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. La domanda può essere proposta anche dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene si sia verificata la discriminazione, salvi gli effetti della prescrizione.

3. Il presidente del Tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il giudice provvede con ordinanza, immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

5. Nei casi di urgenza il giudice provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro l'ordinanza del giudice è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento, nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio, il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno, dei comportamenti di cui all'articolo 55-ter, comma 7.

8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.

Art. 55-sexies.

Onere della prova

1. Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all'articolo 55-septies, deduce in giudizio elementi di fatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, spetta al convenuto l'onere di provare che non vi è stata la violazione del medesimo divieto.

Art. 55-septies.

Legittimazione ad agire di associazioni ed enti

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-quinquies in forza di delega rilasciata, a pena di

nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano individuabili in modo immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle associazioni o gli enti rappresentativi dell'interesse leso di cui al comma 1.

Capo III

PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Art. 55-octies.

Promozione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, il Ministro per i diritti e le pari opportunità favorisce il dialogo con le associazioni, gli organismi e gli enti che hanno un legittimo interesse alla rimozione delle discriminazioni, mediante consultazioni periodiche.

Art. 55-novies.

Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. I compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individuato ai sensi del comma 4. Tale ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto ambito, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso.

2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) fornire un'assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter;
- b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
- c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 55-septies, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;
- d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
- e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
- f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta;
- g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare

linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'Ufficio ha facoltà di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' individuato, nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio di cui al comma 1.

5. L'Ufficio può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in servizio presso il Dipartimento, nonché di esperti e consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente normativa.

6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, dotati di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

Art. 55-decies.

Relazione alla Commissione europea

1. Entro il 21 dicembre 2009 e successivamente ogni cinque anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e pari opportunità, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente titolo.».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le pubbliche amministrazioni provvederanno alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
IL DIRETTORE GENERALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPO 0003943 P-
del 21/04/2008



3108365

Al Presidente dell'ANIA
Dott. Fabio Cerchiai
Via della Frezza, 70
00186 Roma

E p.c. al Presidente dell'ISVAP
Dott. Giancarlo Giannini
Via del Quirinale, 21
00187 Roma

Oggetto: *parità di accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso.*

Egregio Presidente,

Com'è noto, il d.lgs. n. 196 del 6 novembre 2007 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva europea 2004/113/CE riguardanti il divieto di discriminazione fondata sul sesso nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi e, novellando il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), ha regolamentato l'applicazione del principio della non discriminazione al di fuori del tradizionale mercato del lavoro.

Con successivo Decreto del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità del 19 dicembre 2007 sono stati attribuiti a questo Ufficio i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento in tale settore, così come previsti dall'art. 55 - *novies* del codice della pari opportunità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ
UFFICIO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
IL DIRETTORE GENERALE

La normativa in questione presta particolare attenzione proprio al settore assicurativo (art. 55 – *quater*), facendo divieto di tenere conto del sesso per differenziare il calcolo dei premi e delle prestazioni, a meno che tale fattore sia determinante nella valutazione dei rischi in base a dati attuariali e statistici pertinenti ed accurati attribuendo, poi, all'ISVAP – che legge per conoscenza – un compito di controllo su tale ultima possibilità.

Ulteriore principio rilevante è quello secondo cui in ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.

In qualità di Associazione rappresentante le imprese di assicurazione operanti in Italia, si chiede cortesemente di informare questo ufficio circa le eventuali iniziative intraprese o quelle che si intende intraprendere in merito all'applicazione della succitata normativa.

Auspucando che questo possa essere l'inizio dell'instaurazione di un rapporto di collaborazione proficuo e duraturo, si resta in attesa di un Vostro gentile riscontro.

Distinti saluti

Mario Palazzi

REGOLAMENTO N. 30 DEL 12 MAGGIO 2009 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI.**Esiti della pubblica consultazione****Roma, 12 maggio 2009**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi.

Sul documento sono pervenute osservazioni e richieste di chiarimenti da parte di n. 3 soggetti:

- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);
- CNA (Consiglio Nazionale degli Attuari);
- DLA Piper Studio Legale Tributario Associato.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti di seguito, riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 30 del 12 maggio 2009, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

OSSERVAZIONI A CARATTERE GENERALE

L'ANIA rileva che la normativa comunitaria in materia di parità di trattamento e quella nazionale di recepimento si occupano soltanto delle condizioni in presenza delle quali sono ammissibili differenziazioni tariffarie in relazione al sesso dell'assicurato, in deroga al divieto di discriminazione, e che pertanto, una volta che l'impresa assicurativa abbia rispettato la predetta normativa, sotto il controllo dell'Autorità, non sia giustificato richiedere ulteriori adempimenti a livello di informativa nei confronti della clientela, che comporterebbero peraltro costi aggiuntivi per le imprese con potenziali ricadute a carico della clientela stessa.

Osservazione accolta. Si rinvia alla risposta fornita con riferimento all'art. 9.

Il CNA dichiara di non condividere il giudizio espresso dall'Autorità nella parte finale della "Relazione di presentazione per la pubblica consultazione", in forza del quale risulterebbe che le attività professionali rese dall'attuario incaricato, in applicazione del Regolamento, dovrebbero considerarsi di fatto gratuite, in contrasto con il principio secondo il quale ogni attività professionale prestata a favore delle imprese o di terzi deve essere adeguatamente remunerata. Precisa inoltre che la responsabilità in merito alla determinazione delle basi tecniche sottostanti le tariffe, inclusa la conformità alle previsioni regolamentari, è a carico dell'impresa e che all'attuario incaricato spetta quindi il controllo sull'osservanza della normativa e dell'appropriatezza delle analisi già svolte dall'impresa e delle relative risultanze.

Le analisi svolte ai fini della predisposizione del Regolamento e riportate nella relazione di accompagnamento ovviamente non si riferiscono, né potrebbero riferirsi, alle condizioni di remunerazione delle attività professionali, ma illustrano gli effetti generali delle scelte regolatorie sul mercato nel suo complesso.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Lo Studio Legale DLA Piper suggerisce di modificare l'articolo 3, estendendo l'ambito di applicazione del Regolamento alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro della UE, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, considerato che le previsioni dell'articolo 9 in tema di informativa da rendere nel contratto di assicurazione e sui siti internet delle compagnie sembrano riferibili anche a tali imprese. In particolare osserva che l'art. 9, comma 1, contenente una prescrizione relativa alla disciplina del contratto di assicurazione si impone ogni volta che il contratto è soggetto alla legge italiana, a prescindere dalla circostanza che l'impresa contraente sia vigilata in Italia od in un altro Stato membro e che l'art. 9, comma 2, relativo alla pubblicità sui siti *internet* delle imprese, appare riferibile anche alle imprese comunitarie tenuto conto che la circolare ISVAP n. 393/2000 si applica anche a tali soggetti.

Proposta non accolta. Il Regolamento si applica alle sole imprese aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie ivi istituite da imprese con sede legale in uno Stato terzo, in quanto le imprese comunitarie sono assoggettate alle rispettive leggi nazionali di recepimento della direttiva 2004/113/CE, nei termini in cui tali leggi abbiano dato attuazione alla prevista facoltà di differenziazione dei premi e delle prestazioni in base al fattore sesso.

Art. 5 (Deroghe al divieto di discriminazione e relative verifiche)

Comma 2

L'ANIA, al fine di evitare incertezze nell'applicazione della disciplina specifica vigente e negli adempimenti da porre in essere nella verifica dei dati utilizzati e nelle procedure adottate, propone di sostituire la formulazione dell'articolo nel modo seguente: "Fermi restando i controlli svolti dall'Isvap, nell'ambito dei rami vita e responsabilità civile veicoli a motore e natanti la verifica della pertinenza e accuratezza dei dati viene effettuata nell'ambito dell'attività svolta dall'attuario ai sensi degli artt. 31 e 34 del D.L.vo 209/2005".

L'osservazione non richiede modifiche del testo. La definizione di attuario incaricato recata dall'articolo 2, lett. b), consente di desumere chiaramente il riferimento alle fonti normative sulle cui basi l'attuario svolge la propria attività (specificamente, gli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 209/2005). Peraltro, nella Relazione al documento in consultazione si precisa che le verifiche attribuite all'attuario incaricato rientrano nell'ambito dei compiti già assegnati dalla normativa vigente.

Art. 7 (Adempimenti per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti)

L'ANIA chiede di chiarire se i "rami danni" diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti e da quelli infortuni e malattia siano compresi nell'ambito applicativo del Regolamento, considerando che in sede di Relazione si è precisato che l'impatto del Regolamento è limitato ai soli rami vita, RC auto, infortuni e malattia.

Il Regolamento ha carattere generale ed è pertanto riferibile a tutti i rami assicurativi. Con la precisazione contenuta nella Relazione si intendeva esprimere una valutazione sull'impatto del Regolamento con riguardo all'attuale assetto del mercato assicurativo.

L'ANIA chiede di confermare che il Regolamento non si applica alle "polizze convenzione" già commercializzate al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, che prevedono adesioni successive a tale data, salvo nell'ipotesi in cui non intervenga una modifica tariffaria che richieda una valutazione attuariale.

Il Regolamento deve intendersi applicabile anche alle polizze in convenzione come espressamente previsto dall'articolo 2, lett. j), che nel fornire la definizione di servizi assicurativi vi include le "polizze collettive". Più in particolare esso si estende anche alle adesioni individuali (successive all'entrata in vigore del Regolamento) a polizze collettive stipulate antecedentemente che prevedano, in relazione al singolo rapporto di adesione, differenziazioni basate sul sesso.

L'ANIA osserva che sarebbe opportuno che l'Autorità predisponesse per i rami diversi dai rami vita ed r.c. auto uno schema di nota tecnica che possa essere utilizzato come guida/traccia dall'attuario incaricato.

Proposta non accolta. L'art. 7 del Regolamento indica gli elementi essenziali per la redazione della nota metodologica per i rami danni diversi dalla r.c. auto. Si è ritenuto opportuno, al fine di agevolare le imprese nella redazione della predetta nota, di lasciare alle stesse un margine di discrezionalità, anche alla luce dell'esperienza maturata per le note tecniche dei rami vita e r.c. auto.

L'ANIA chiede di confermare se la nota tecnica possa essere sottoscritta da un attuario dipendente dell'impresa e non necessariamente da un attuario esterno.

Per i rami danni diversi dalla responsabilità civile veicoli a motore e natanti, come chiarito anche nell'art. 2, lett. a, del Regolamento, assume rilievo l'iscrizione nell'albo degli attuari del soggetto incaricato della redazione della nota metodologica, indipendentemente dalla natura del rapporto lavorativo intercorrente con l'impresa.

Art. 8 (Comunicazioni all'ISVAP)

L'ANIA chiede di confermare se la comunicazione all'ISVAP concernente il riepilogo delle informazioni sulle tariffe dei rami vita e dei rami danni debba riportare soltanto le polizze stipulate dalla compagnia nel corso dell'ultimo anno e a partire dall'entrata in vigore del Regolamento.

L'invio dei dati è da intendersi riferito alle sole tariffe differenziate in base alla variabile sesso commercializzate nell'ultimo esercizio nonché a quelle per cui è cessata la distribuzione nel medesimo periodo. Si fa presente, peraltro, che, in considerazione dell'entrata in vigore del

divieto di discriminazione introdotta già dal decreto legislativo 196 del 2007, in base al nuovo testo dell'articolo 15 solo per il 2008 l'allegato 2 dovrà contenere i dati relativi ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, per i quali siano stati raccolti premi nel corso del 2008 avvalendosi della deroga di cui all'articolo 55 *quater*, comma 2 del decreto legislativo 198 del 2006.

Art. 9 (Informativa nel contratto e sui siti internet)

L'ANIA, nel richiamare le osservazioni generali, chiede di eliminare l'articolo 9, rilevando che l'inserimento dell'informativa circa il tipo di tariffa applicata in relazione al sesso direttamente nei contratti, piuttosto che nella nota informativa, non sarebbe idoneo al conseguimento degli obiettivi della previsione. Ciò anche tenuto conto delle ricadute gestionali in relazione alla necessità di intervenire su una molteplicità di prodotti contrattuali, spesso definiti a struttura modulare e sulle procedure di emissione delle polizze nonché sulle sottostanti procedure informatiche, con effetti in termini di costi e tempi di realizzazione. Con riferimento alla modularità l'ANIA osserva infatti che spesso la differenziazione per sesso non riguarda la tariffa principale ma è limitata ad una o più garanzie accessorie/complementari. In alternativa alla richiesta di eliminare l'art. 9 l'ANIA chiede di non inserire l'informativa richiesta nei contratti.

Lo Studio legale DLA Piper suggerisce di inserire la suddetta informativa, oltre che nel contratto, anche nella nota informativa, in quanto documento da consegnarsi al contraente prima ancora della sottoscrizione della proposta assicurativa (o del contratto qualora non sia prevista), al fine di consentire un più adeguato soddisfacimento delle esigenze di tutela del contraente nel rispetto del principio di proporzionalità.

La proposta di soppressione dell'art. 9, comma 1, è accolta, ritenendosi appropriato ai fini di un'adeguata informativa al pubblico l'utilizzo dei siti internet.

Art. 11 (Raccolta, aggiornamento e pubblicazione dei dati)

L'ANIA chiede di confermare se il riferimento alla pubblicazione dei "dati relativi all'utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante" sia da interpretare, anche alla luce di quanto riportato nell'allegato 2, nel senso che alle imprese è richiesto di comunicare all'ISVAP la fonte dalla quale sono desunti i dati. Ciò anche al fine di evitare la divulgazione di ulteriori dati aziendali riservati che potrebbero comportare una violazione della normativa sulla concorrenza.

L'allegato 2 è stato integrato, prevedendosi una ulteriore informativa circa il tipo di statistica utilizzata, modificando i contenuti della colonna *k* e introducendo una colonna *l*, relative rispettivamente all'illustrazione della fonte e della natura dei dati, e alla descrizione della base tecnica utilizzata. Le informazioni richieste sono finalizzate a consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza assegnati all'ISVAP dal legislatore, non determinano alcun pregiudizio alla competizione tra imprese, non comportando una divulgazione dei dati raccolti.

Art. 15 (Entrata in vigore)

L'ANIA, in considerazione del notevole impatto gestionale che coinvolge soprattutto i sistemi informativi, rileva l'opportunità di prevedere una tempistica di entrata in vigore del Regolamento adeguata (ad es. 180 giorni dopo la sua pubblicazione).

Proposta non accolta. Tuttavia, al fine di consentire una tempistica adeguata per effettuare gli adempimenti previsti dal Regolamento, è stata prevista nella fase transitoria la scadenza del 30 settembre 2009 quale termine per le analisi tecniche e per la trasmissione dei dati all'ISVAP.

Comma 2

Al fine di rendere il comma maggiormente aderente all'art. 55 *quater*, comma 1, del Codice delle pari opportunità, che limita il proprio ambito di applicabilità ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, lo Studio legale DLA Piper chiede di modificare la previsione regolamentare nella parte in cui dispone l'applicazione del Regolamento anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso, per i quali intervengano variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso. Propone pertanto di precisare che le disposizioni del Regolamento si applicano: *“ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso nonché in caso di rinnovo di contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento per i quali siano intervenute variazioni delle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, che comportino differenziazioni sulla base del fattore sesso e l'impresa si sia riservata la facoltà di variare le condizioni di premio o delle prestazioni individuali”*.

Proposta non accolta: si conferma la formulazione dell'art. 15 già adottata e appositamente integrata dalle disposizioni transitorie in fase di prima applicazione.

OSSERVAZIONI SUGLI ALLEGATI

Allegato 2

L'ANIA chiede di precisare quali colonne dell'allegato 2 occorra compilare e quali dati inserire nel caso in cui si debbano riportare informazioni relative ad un contratto, che per la prestazione principale sia *unisex* e che per le opzioni di rendita a scadenza preveda una differenziazione secondo la variabile sesso.

Si precisa che le opzioni di rendita a scadenza, qualora abbinate o connesse ad altre tariffe principali, costituiscono comunque tariffe autonome, per le quali vige il medesimo obbligo di informativa di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto 7 settembre 2005, n. 209 (comunicazione all'Autorità degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi). Al riguardo, si osserva inoltre che, in base alle disposizioni della circolare ISVAP n.416/00, nella "TABELLA CATEGORIE", vengono riportati i codici dal n. 700 al n. 708 che identificano le varie tipologie riferite alle tariffe di opzione da utilizzare nell'invio informatico delle relative comunicazioni sistematiche. Pertanto, nel rinviare a quanto specificato nelle Istruzioni per la compilazione dell'Allegato 2 al Regolamento, l'invio dei flussi informatici di ciascuna tariffa differenziata dovrà essere effettuato in corrispondenza di ogni base tecnica e per ogni prestazione contrattuale cui sia applicata una differenziazione secondo la variabile sesso. Nel caso di specie, dovranno essere trasmessi tutti i dati inerenti la tariffa di opzione di rendita a scadenza sulla quale opera la predetta differenziazione. A fini di maggior chiarezza, sono state comunque integrate le istruzioni di compilazione dell'Allegato 2.

L'ANIA, con riferimento alla compilazione della colonna (k) che riporta in relazione alle tariffe danni la fonte e la natura dei dati, suggerisce di prevedere un'ulteriore casistica che includa "i dati ricompresi all'interno del gruppo di appartenenza".

Proposta accolta. La legenda riferita alla colonna (k) dell'Allegato 2 è riformulata aggiungendo dopo le parole "3" "se la base tecnica è desunta da rilevazioni di esperienza aziendale o dal gruppo di appartenenza".

L'ANIA, riguardo alla compilazione della colonna (g) in cui deve essere indicata la denominazione commerciale del prodotto, chiede conferma del fatto che siano escluse le offerte commerciali basate sull'aggregazione sotto forma di "packaging" di garanzie del prodotto originario.

Si precisa che, potendo il profilo relativo alla discriminazione per sesso riguardare garanzie che non rappresentano un prodotto autonomamente commercializzato ma una garanzia offerta all'interno di un pacchetto più ampio, la colonna (g) deve riportare, laddove disponibile, l'indicazione della denominazione commerciale della tariffa o di una sua componente, quest'ultima da intendersi anche come garanzia accessoria/complementare prestata dalla compagnia in base alle condizioni contrattuali e interessata dalla differenziazione rispetto al fattore sesso. Al fine di agevolare la compilazione delle informazioni trasmesse e la relativa comprensione, l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre una colonna aggiuntiva (ora colonna p) nell'Allegato 2 al Regolamento, per specificare se il generico record di dati trasmesso si riferisce ad un rischio principale o ad un rischio assunto dalla compagnia in via complementare oppure se trattasi di rischio accessorio. La colonna in argomento viene denominata con l'etichetta "Tipologia della garanzia" e le relative istruzioni sono riportate a margine della tabella di cui all'Allegato 2. Si fa inoltre presente che, se l'impresa lo ritiene necessario, potrà fornire indicazioni sintetiche nel campo identificato dalla colonna (h) dell'Allegato 2 al Regolamento al fine di agevolare la lettura dei dati trasmessi.

L'ANIA, con riferimento alla compilazione della colonna m (ora colonna n), propone di procedere, per la responsabilità civile veicoli a motore e natanti, all'indicazione dei premi lordi contabilizzati relativi esclusivamente al ramo considerato, al fine di evitare problemi legati alla difficoltà di fornire ulteriori deffagli per prodotto o per tipologia di rischio (Settore tariffario, Libri matricola, ecc.).

Proposta parzialmente accolta. La struttura dell'Allegato 2 è stata elaborata anche al fine di evidenziare per ogni tariffa, in corrispondenza di ogni base tecnica e di ogni prestazione prevista contrattualmente, la relativa quota parte dei premi lordi contabilizzati per cui viene applicata una differenziazione secondo la variabile sesso. Tale esigenza deriva dalla necessità di operare confronti con i relativi dati di bilancio e fornire un'adeguata reportistica nelle comunicazioni periodiche all'UNAR. In ogni caso, considerata l'importanza del ramo r.c. auto rispetto agli altri rami ed al fine di ridurre l'aggravio per le imprese, è stato previsto l'invio di informazioni dettagliate almeno per i settori tariffari.



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NEI SERVIZI ASSICURATIVI: INFORMATIVA PER L'UTENZA E PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 30.

La **Direttiva 2004/113/CE**, recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs. 196 del 6 novembre 2007, ha introdotto nell'Unione europea il **principio della parità di trattamento tra i due sessi nell'accesso a beni e servizi finanziari, inclusi quelli assicurativi**. Per effetto della disciplina comunitaria, in linea di principio, **sono vietate nell'ambito UE discriminazioni di genere** (di tipo tariffario, contrattuale ecc.) **nella stipula di polizze assicurative**.

La normativa europea ha tuttavia previsto per gli Stati membri la possibilità di derogare al generale divieto di discriminazione in relazione al sesso di appartenenza, qualora quest'ultimo, sulla base di dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, risulti un fattore determinante nella valutazione dei rischi. Le deroghe sono consentite solamente se nella legislazione nazionale degli Stati membri non sia già stata adottata una normativa unisex.

In ogni caso nessuna deroga è applicabile per la determinazione di premi o prestazioni differenziate per i rischi gravidanza e maternità. Pertanto trattamenti differenziati in base al sesso per tali rischi debbono considerarsi automaticamente una violazione della normativa antidiscriminazione.

L'Italia è uno dei paesi membri che ha optato per l'adozione della deroga al divieto di discriminazione, giacché in alcuni rami del mercato assicurativo nazionale (ramo r.c.auto, infortuni, malattia e rami vita) la variabile sesso è presente come fattore di selezione e valutazione preventiva dei rischi da parte dell'assicuratore. **Differenziazioni dei premi e delle prestazioni sono presenti in Italia sia nelle assicurazioni vita sia nelle assicurazioni danni**. Infatti, in generale, le donne risultano più longeve degli uomini, più virtuose alla guida di autoveicoli, meno colpite da infortuni per sinistri professionali ed extraprofessionali, mentre gli uomini si sottopongono meno a ricoveri e a interventi chirurgici rispetto alle donne. Tali andamenti possono tuttavia mutare al variare delle fasce di età.

Il d.lgs. del 6 novembre 2007, n. 196, che ha integrato il **Codice delle pari opportunità (d.lgs. dell'11 aprile 2006, n. 198)**, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per i diritti e le pari opportunità - l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, che svolge attività di promozione della parità di trattamento e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso (www.pariopportunita.gov.it). Nell'ambito dei servizi assicurativi, la nuova normativa ha attribuito all'Autorità il compito di vigilare sulla corretta applicazione della deroga al divieto di discriminazione e di relazionare annualmente tale Ufficio.

L'ISVAP ha disciplinato l'esercizio della deroga con il Regolamento ISVAP, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 116 del 21 maggio 2009.

In base al Regolamento n. 30:

- **le imprese assicurative**, che hanno applicato premi differenziati, hanno l'obbligo di darne comunicazione annualmente all'ISVAP e di riportare nei propri siti internet l'evidenza e l'informativa di dettaglio sui singoli prodotti nonché sulle relative garanzie offerte;

- **l'Autorità ha il compito di garantire l'osservanza** da parte delle imprese delle modalità di attuazione della deroga al divieto di discriminazione, **pubblicare e aggiornare** sul proprio sito **l'elenco delle imprese che hanno praticato premi o prestazioni differenziate**, nonché **i dati e le informazioni relative all'utilizzo del sesso** quale fattore di tariffazione dei rischi sul mercato assicurativo nazionale;
- **l'utenza**, attraverso il sito dell'Autorità, prende visione dell'elenco delle imprese assicurative che hanno commercializzato tariffe differenziate nell'anno precedente e, tramite gli appositi link ai siti delle compagnie assicurative, di conoscere i dettagli relativi ai prodotti offerti sul mercato.


DATI E INFORMAZIONI SULL'IMPIEGO DEL FATTORE SESSO NEL MERCATO ASSICURATIVO ITALIANO NEL 2008

Dai dati acquisiti in fase di prima attuazione del Regolamento n. 30/2009 emerge che nel 2008 i premi differenziati per sesso sono stati pari a 18,3 miliardi di euro, che rappresentano il 19,9% dei complessivi 92 miliardi di euro contabilizzati nel portafoglio diretto italiano danni e vita.

I premi differenziati sono relativi ai portafogli di alcuni rami assicurativi (rami vita, in particolare ramo I, R.c. auto, infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere e assistenza), per i quali l'Autorità ha ricevuto la prevista comunicazione da parte delle imprese.


Considerando i soli rami interessati alla deroga, emerge (cfr. Graf. 1) che nel 2008 solo il 22,4% del totale dei premi contabilizzati ha riguardato prodotti differenziati in base al fattore sesso. Le quote più rilevanti dei premi riguardano il ramo R.c. auto (13,6%) e i rami vita nel loro complesso (8,3%). Marginali (0,5%) i premi differenziati riferiti nel complesso agli altri rami danni (infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere e assistenza).

Graf. 1



Anche per quanto riguarda le imprese che offrono prodotti differenziati (cfr. Graf. 2), si rilevano percentuali elevate nei rami R.c. auto e nei rami vita, rispettivamente l'83,8% e l'84,1% delle imprese del mercato che esercitano i rami in esame. Percentuali molto meno significative si riscontrano per gli altri rami.

Graf. 2



LE BASI TECNICHE UTILIZZATE PER I PRODOTTI DIFFERENZIATI

Le imprese che esercitano i rami vita hanno calcolato i premi delle diverse garanzie utilizzando basi tecniche desunte dalle tavole maschili e femminili della popolazione italiana dell'ISTAT (in generale, per i rami I e III le tavole SIM 1992 e SIF 1992 e per il ramo I anche le tavole SIM 1981 e per il ramo III anche le SIM 2002 e le SIF 2002). Per la loro consultazione si rinvia al sito dell'ISTAT (www.istat.it).

Le imprese che esercitano i rami danni hanno calcolato i premi delle diverse garanzie utilizzando principalmente le basi tecniche di esperienza aziendale o del gruppo di appartenenza, in misura residuale sono state utilizzate basi tecniche dell'Associazione di categoria o di altri Enti non pubblici. Tra le banche dati private riguardanti gli andamenti dei *ratios* (donne/uomini) si rinvia, con riferimento ai rami infortuni, malattia, R.C.auto, al sito dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (www.ania.it)

ELENCO DELLE IMPRESE CHE HANNO APPLICATO TARIFFE DIFFERENZIATE PER SESSO NEL 2008

COMPAGNIA	RAMI CON TARIFFE DIFFERENZIATE
<u>A DI R</u>	10
<u>ABC ASSICURA</u>	3,10
<u>ALA ASSICURAZIONI</u>	3,10
<u>ALLEANZA ASSICURAZIONI</u>	I
<u>ALLIANZ</u>	1,2,3,10,I
<u>ANTONVENETA ASSICURAZIONI</u>	10
<u>ANTONVENETA VITA</u>	I
<u>ARCA ASSICURAZIONI</u>	10
<u>ARCA VITA</u>	I
<u>ASSICURATRICE ITAL. DANNI</u>	3,10
<u>ASSICURATRICE ITAL. VITA</u>	I
<u>ASSICURATRICE MILANESE</u>	10
<u>ASSICURATRICE VAL PIAVE</u>	10
<u>ASSICURAZIONI GENERALI</u>	1,2,3,18,I,III,IV

COMPAGNIA	RAMI CON TARIFFE DIFFERENZIATE
<u>ASSIMOCO VITA</u>	I,IV
<u>AUGUSTA ASSICURAZIONI</u>	1,2,3,10
<u>AUGUSTA VITA</u>	I
<u>AURORA</u>	2,10,I
<u>AVIVA</u>	I
<u>AVIVA ASSICURAZIONI VITA</u>	I,IV
<u>AVIVA ITALIA</u>	10
<u>AVIVA LIFE</u>	I
<u>AVIVA PREVIDENZA</u>	I
<u>AVIVA VITA</u>	I
<u>AXA ASSICURAZIONI</u>	1,2,3,10,I,III,IV
<u>AXA INTERLIFE</u>	I
<u>AXA MPS DANNI</u>	10,16
<u>AXA MPS VITA</u>	I,IV
<u>BCC VITA</u>	I,III
<u>BERICA VITA</u>	I
<u>BERNESE ASSICURAZIONI</u>	1,10
<u>BERNESE VITA</u>	I
<u>BIM VITA</u>	I
<u>BIPIEMME VITA</u>	I
<u>BNL VITA</u>	I
<u>C.B.A. VITA</u>	2,I
<u>C.I.R.A.</u>	10
<u>CAPITALIA ASSICURAZIONI</u>	10
<u>CARIGE ASSICURAZIONI</u>	2,10
<u>CARIGE VITA NUOVA</u>	I
<u>CATTOLICA ASSICURAZIONI</u>	1,2,3,10,16,I
<u>CATTOLICA PREVIDENZA</u>	I,IV
<u>CENTROVITA ASSICURAZIONI</u>	I
<u>CF ASSICURAZIONI</u>	16
<u>CHIARA VITA</u>	I
<u>CNP VITA</u>	I,III
<u>CREDEMASSICURAZIONI</u>	1,2,3,10
<u>CREDEM VITA</u>	I
<u>CREDIT AGRICOLE ASS.</u>	10
<u>CREDIT AGRICOLE VITA</u>	I,III,V
<u>CREDITRAS</u>	3,10
<u>CREDITRAS VITA</u>	I
<u>DIALOGO ASSICURAZIONI</u>	10
<u>DUOMO UNI ONE</u>	1,2,3,10
<u>ERGO ASSICURAZIONI</u>	1,2,10
<u>ERGO PREVIDENZA</u>	I,III,IV
<u>EURIZONTUTELA</u>	1,2,10
<u>EURIZONVITA</u>	I,VI
<u>EUROVITA</u>	I
<u>FATA ASSICURAZIONI DANNI</u>	10
<u>FONDIARIA - SAI</u>	2,3,10,I
<u>GENERTEL</u>	10
<u>GENERTELLIFE</u>	I,III
<u>GENIALLOYD</u>	1,3,10
<u>GROUPAMA</u>	1,3,10

COMPAGNIA	RAMI CON TARIFFE DIFFERENZIATE
<u>GROUPAMA ASSICURAZIONI</u>	1,2,3,10,I
<u>GROUPAMA VITA</u>	I
<u>HDI ASSICURAZIONI</u>	3,10,I
<u>HELVETIA</u>	2,10
<u>HELVETIA VITA</u>	I
<u>INA ASSITALIA</u>	1,2,3,10,I,III,IV
<u>INCHIARO</u>	10
<u>INTESA VITA</u>	I,III
<u>ITALIANA ASSICURAZIONI</u>	2,3,10,I,III
<u>ITAS ASSICURAZIONI</u>	10
<u>ITAS VITA SPA</u>	I,IV
<u>ITAS-IST.TRENT.ALTO ADIGE</u>	10
<u>L.A. VITA</u>	I
<u>LE ASSICUR. DI ROMA VITA</u>	I
<u>LIGURIA</u>	2,10
<u>LIGURIA VITA</u>	I
<u>LINEAR</u>	1,3,10,18
<u>LOMBARDA VITA</u>	I
<u>MILANO ASSICURAZIONI</u>	3,10,I,IV
<u>NATIONALE SUISSE</u>	1,2,10
<u>NATIONALE SUISSE VITA</u>	I
<u>NAVALE ASSICURAZIONI</u>	2,10
<u>NET INSURANCE</u>	16
<u>NET LIFE</u>	I
<u>NOVIT ASSICURAZIONI</u>	10
<u>PIEMONTESE</u>	10
<u>PIEMONTESE VITA</u>	I,III
<u>POPOLARE VITA</u>	I,III
<u>PRAMERICA LIFE</u>	I
<u>PROGRESS ASSICURAZIONI</u>	10
<u>QUIXA</u>	10
<u>RB VITA</u>	I
<u>RISPARMIO & PREVIDENZA</u>	I
<u>SACE BT</u>	I
<u>SAN MINIATO PREVIDENZA</u>	I
<u>SARA ASSICURAZIONI</u>	10
<u>SARA VITA</u>	I
<u>SIAT</u>	10
<u>SOCIETA' REALE MUTUA</u>	2,10,I
<u>SUD POLO VITA</u>	I
<u>SYSTEMA</u>	10
<u>TORO ASSICURAZIONI</u>	1,2,3,10,I
<u>TUA</u>	1,2,10
<u>UGF ASSICURAZIONI SPA</u>	10,I
<u>UNIQA</u>	2
<u>UNIQA PREVIDENZA</u>	1,I,IV
<u>UNISALUTE</u>	1,2,18
<u>VITTORIA ASSICURAZIONI</u>	10,I,III,IV,V,VI
<u>ZURICH INVESTMENTS LIFE</u>	I,III
<u>ZURICH LIFE</u>	I
<u>ZURICH LIFE AND PENSIONS</u>	I,III